# CAMERA DEI DEPUTATI N. 672

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, MARTINAZZOLI, GITTI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, FAUSTI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, MANCINI VINCENZO, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN, ASTONE, AZZARO, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, COLONI, CONTU, D'ANGELO, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FOTI, FRASSON, GALLI, GARAVAGLIA, GELPI, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, PUJIA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSINI, SARETTA, SENALDI, TANCREDI, TORCHIO, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO**

*Presentata l'8 luglio 1987*

## Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della passata legislatura la Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge di riforma delle pensioni, nell'ambito del più generale disegno di riforma del sistema previdenziale, ha approvato, in sede referente, e con l'accordo di tutte le parti politiche, il titolo relativo alla ristrutturazione dell'INPS, introducendo sostanziali innovazioni rispetto all'attuale normativa.

La presente proposta di legge ripropone alla vostra approvazione, le linee fondamentali di quel testo e contiene alcune precisazioni che tengono conto dell'ulteriore sviluppo del dibattito. Essa è

finalizzata a restituire all'Istituto la capacità e adeguatezza alle esigenze degli utenti, mediante la « costruzione » di una realtà operativa nella quale la finalità dell'Ente si realizza mediante una struttura di tipo imprenditoriale che, mantenendo le caratteristiche di Ente pubblico, sia tuttavia in grado di assicurare una direzione dinamica, con caratteristiche manageriali, che impronti la sua azione a criteri di programmazione e pianificazione degli obiettivi e di controllo dei risultati.

Al conseguimento del traguardo concorrono una serie di norme volte, da un lato, alla riconversione dell'Ente in azienda di servizi tesa al reggiungimento della massima efficienza produttiva, dall'altro ad una profonda revisione dei rapporti che intercorrono tra l'INPS e le istituzioni preposte al controllo della sua attività.

*Organi di gestione e controllo.*

Attraverso un'ampia revisione delle competenze degli organi ed in particolare del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, si attua un disegno che, privilegiando l'autonomia dell'Ente, vede nettamente separata l'attività di programmazione e d'indirizzo delle linee politiche, di competenza del Consiglio di amministrazione, dall'attività di attuazione, che viene invece realizzata mediante un ampio processo di decentramento di poteri gestionali al Comitato esecutivo e di assunzione di potere decisionale e di responsabilità da parte dei dirigenti.

Le competenze del Presidente restano sostanzialmente quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 639, con ampia possibilità di delega, nell'ambito di criteri generali, della rappresentanza legale dell'ente, al Direttore generale ed ai dirigenti.

Vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione tutti i poteri in materia di obiettivi generali dell'attività dell'ente e di regolamentazione, in via autonoma, dell'ordinamento dei servizi, del regolamento organico e di fine servizio del personale, di quello per il funzionamento degli organi di amministrazione, della disciplina delle procedure per gli appalti, le forniture e la stipulazione dei contratti in generale, delle altre materie delegificate ai sensi dell'articolo 50 ed infine il potere di deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri per l'impiego di capitali, tenuto conto di quanto previsto in materia di copertura delle riserve tecniche dalla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Mentre la composizione del Consiglio è rimasta sostanzialmente immodificata, quella del Comitato esecutivo è ampliata, rispetto a quella indicata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639 in relazione alle più vaste attribuzioni previste per detto organo al quale sono trasferite tutte le competenze di ordine generale, in materia di organizzazione delle strutture aziendali e del personale e di acquisizione delle risorse strumentali.

L'autonomia decisionale dell'Istituto è sostenuta da una radicale revisione delle norme che in epoche e condizioni diverse hanno regolamentato la materia dei controlli sulla sua attività: controllo dei Ministeri vigilanti e della Presidenza del Consiglio dei ministri, controllo concomitante del collegio dei sindaci, controllo della Corte dei conti. In particolare la vigilanza sull'Istituto sarà esercitata dal solo Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale vengono trasmmesse, per l'approvazione, le delibere con le quali sono definite o modificate le dotazioni organiche del personale e quella dei dirigenti. Dette delibere diventano comunque esecutive, se motivatamente riconfermate dall'organo deliberante, qualora i rilievi mossi dal Ministero vigilante non attengano ai vizi di legittimità. I regolamenti e le delibere contenenti i criteri direttivi generali sono invece immediatamente esecutivi. La norma in parola sostituisce l'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ente con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7, 8

e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato. La norma tende ad una migliore specificazione delle modalità del controllo già esercitato dalla Corte dei conti sull'Ente in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per quanto riguarda il Collegio dei sindaci si elimina il controllo concomitante sulla legittimità dei singoli atti previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639; l'organo vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni ed esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente. Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due del Ministero del tesoro.

Completa il quadro dei controlli e quindi la loro trasformazione da preventivi a controlli dei risultati dell'azione amministrativa nel suo complesso, la previsione di una Commissione parlamentare di controllo composta di nove senatori e nove deputati, con compiti di vigilare:

sull'efficienza del servizio in relazione all'esigenza degli utenti e sull'equilibrio delle gestioni, sull'utilizzo dei fondi disponibili;

sulla programmazione dell'attività e sui risultati di gestione;

sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo economico del paese.

Infine, per quanto concerne la responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei funzionari dell'Ente, che com'è noto rispondono per i danni arrecati nell'esercizio delle proprie attribuzioni, secondo le norme vigenti per i funzionari dello Stato, e quindi anche per colpa lieve, l'articolo 12 della proposta di legge limita tale responsabilità solo ai casi di dolo o colpa grave. Si tratta di una norma strettamente collegata alla trasformazione dei controlli da preventivi, sulla legittimità dei singoli atti, a controlli successivi, sui risultati della gestione.

Gli articoli 13 e 14 della proposta di legge trattano specificatamente della dirigenza dell'Istituto, che, come il resto della pubblica dirigenza, è impegnata in un processo di qualificazione, in senso manageriale, necessario punto di raccordo tra le linee di indirizzo politico-programmatico indicate dagli organi e la realizzazione degli obiettivi indicati nei piani operativi.

In tale contesto anche la figura del direttore generale assume una connotazione più incisiva, affiancando alle funzioni di vertice della piramide gerarchico-funzionale già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 quelle derivanti dall'essere centro di propulsione e di coordinamento dell'attività operativa dell'Ente e di titolare di ampia facoltà d'iniziativa e di proposta.

In particolare il direttore generale sovrintende all'organizzazione e all'attività dell'Ente, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, formula le proposte in materia di ritrutturazione operativa dell'Ente, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, esercita ogni altro potere attribuitogli dal Presidente e dagli altri organi dell'Ente. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto interministeriale su proposta del consiglio di amministrazione.

Per i dirigenti dell'Ente sono confermati lo stato giuridico ed il trattamento economico della dirigenza pubblica, come previsto dalla legge n. 72/1985 che ha gettato le premesse della riforma della dirigenza. Essi esercitano quindi le attribuzioni loro conferite dalla legge dai regolamenti e dagli organi, ma nella proposta sono previste talune integrazioni che tengono conto delle peculiarità e delle specificità dell'Ente e che tendono ad armonizzare l'attività dirigenziale nel più ampio contesto dell'attività operativa dell'Ente.

Per quanto concerne l'accesso alla dirigenza, esso è regolato dalle norme di cui alla legge n. 301 del 10 luglio 1984, mentre l'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento e aggiornamento professionale sono svolte da apposite strutture dell'Ente. Le promozioni a dirigente superiore sono deliberate dal Comitato esecutivo, sulla base di criteri che tengano conto delle capacità professionali, degli incarichi ricoperti della cultura e delle attitudini individuali del dirigente. Si vuole in questo modo anticipare alcune linee della riforma della dirigenza pubblica approvata dalla Commissione affari costituzionali della Camera nella IX legislatura.

*Gestione finanziaria.*

Nell'ambito della gestione finanziaria e patrimoniale complessiva dell'INPS, sono istituite sette gestioni con propria autonomia economico-patrimoniale e di bilancio, articolato se del caso in separate evidenze contabili.

Nel settore del lavoro dipendente sono istituiti tre fondi: per i trattamenti pensionistici, per i trattamenti familiari e per le prestazioni temporanee. Quest'ultimo assorbe tutte le preesistenti gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione, la tbc, l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria e dell'edilizia, l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli e i trattamenti economici di malattia gli vengono attribuite anche le competenze relative al Fondo di garanzia per i trattamenti di fine lavoro.

Nel settore del lavoro autonomo sono istituite tre gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, commercianti e artigiani, che assorbono le competenze delle preesistenti gestioni speciali, accentuandone, peraltro, l'autonomia.

Nel settore riguardante gli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali è istituita la gestione degli interventi a carico dello Stato, che assume l'onere del finanziamento della gestione stessa, alla quale fanno carico: una quota, adeguata annualmente, per ciascuna mensilità di pensione erogata dalla Gestione dei lavoratori dipendenti e dalle Gestioni dei lavoratori autonomi; le pensioni sociali; gli oneri per l'integrazione di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e quelli derivanti dalle agevolazioni contributive in favore di particolari categorie; gli oneri per i pensionamenti anticipati; gli oneri per le pensioni liquidate dalla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 e di quelli ai superstiti derivanti da tali pensioni; l'onere dei trattamenti pensionistici dei cittadini rimpatriati dalla Libia.

Ad ogni gestione sovraintende un comitato amministratore composto dai consiglieri di amministrazione rappresentanti delle singole categorie di lavoratori e dai rappresentanti ministeriali per quanto concerne la gestione degli interventi a carico dello Stato.

Le competenze attribuite ai Comitati preposti alla gestione sono tutte essenzialmente mirate all'assunzione dei provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio. Nei rispettivi ambiti le gestioni sono pienamente autonome, pur nel quadro delle direttive generali e realizzano un momento di responsabilità delle categorie. L'istituzione della gestione dei trattamenti a carico dello Stato, inoltre, consente una razionalizzazione legislativa del complesso sia degli oneri previdenziali che degli altri riferiti anche a logiche estranee, in modo più o meno marcato, al sistema previdenziale inteso in senso stretto.

*Organi periferici e contenzioso.*

Per quanto concerne gli organi periferici dell'Istituto, la proposta di legge ridetermina le competenze dei Comitati regionali che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 639 avevano come unica competenza l'esame, in seconda istanza, dei ricorsi avverso le decisioni dei Comitati provinciali compresi nella regione.

Avendo previsto un unico grado di giudizio, la proposta di legge trasforma i Comitati regionali in punto di raccordo, a livello periferico, degli organi centrali attribuendo ai medesimi essenziali funzioni di coordinamento dell'attività dei Comitati provinciali e di collegamento con gli organismi operanti nella regione ai fini dell'individuazione degli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale, per la predisposizione di piani operativi sempre più aderenti alle esigenze locali. I Comitati regionali inoltre decidono, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza dei rapporti di lavoro. In relazione alle più ampie competenze attribuite a detti organi, la composizione degli stessi è aumentata da 16 a 21 membri.

La composizione dei Comitati provinciali è invece sostanzialmente ridotta rispetto a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639 e passa da 29 a 17 membri. Ciò anche in relazione alla rideterminazione delle competenze di detti organi a seguito della nuova disciplina dell'invalidità pensionabile introdotta con la legge n. 222 del 12 giugno 1984 e delle modifiche in materia di contenzioso operata dalla proposta di legge in esame.

Le norme che disciplinano il contenzioso tendono a razionalizzare le competenze degli organi centrali e periferici, allo scopo di rendere più snella e quindi più aderente alle esigenze dell'utenza la difficile materia dei ricorsi.

A tal fine è previsto un unico grado di decisioni dei ricorsi e la competenza dei Comitati provinciali su tutti i ricorsi in materia di prestazioni.

Detti ricorsi ad eccezione di quelli relativi alle pensioni sociali vengono decisi da una speciale commissione del Comitato composta di tutti i membri, con esclusione dei rappresentanti dei lavoratori autonomi. Correlativamente per i ricorsi concernenti detti lavoratori sono previste speciali Commissioni, presiedute rispettivamente da un rappresentante delle relative categorie in seno al Comitato provinciale, e composte dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, dal dirigente la sede provinciale dell'INPS e da quattro membri in rappresentanza delle categorie interessate, nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Infine i ricorsi concernenti le pensioni sociali sono decisi dal Comitato provinciale nella sua interezza.

Completa il quadro normativo un ampio processo di delegificazione per tutte le materie relative alle procedure di accertamento, riscossione e accredito della contribuzione, liquidazione ed erogazione della gestione dell'Istituto, ivi comprese quelle in materia contabile, finanziaria e patrimoniale di acquisizione di beni mobili ed immobili e di esecuzione delle opere, forniture e servizi in genere. Le disposizioni esistenziali in tali materie recedono, anche formalmente, a norme regolamentari, come tali modificabili dal Consiglio di amministrazione.

Appare dunque evidente l'importanza di tale disposizione, che, ribaltando la linea di tendenza di una legislazione previdenziale estremamente minuziosa, riconduce all'autonomia regolamentare dell'Ente tutta la materia dei procedimenti che è tra quelle che incidono più direttamente sulla funzionalità ed efficienza dei servizi.

# PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

## ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

### ART. 1.

*(Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), è ente pubblico erogatore di servizi ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale e degli obiettivi di politica sociale, svolge le funzioni attribuitegli dalla legge in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie ed attua le forme di previdenza integrativa o facoltativa attribuitegli da leggi o regolamenti. Esso gestisce altresì, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, forme di previdenza integrativa stabilite in base ad accordi contrattuali.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni l'INPS opera con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione ai fini dell'efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni e realizzando una gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, con particolare riguardo agli impieghi connessi con i trattamenti previdenziali integrativi, che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza dell'attività dell'ente.

### ART. 2.

*(Organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato esecutivo;

4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;

5) i comitati regionali;

6) i comitati provinciali;

7) il collegio dei sindaci;

8) il direttore generale ».

ART. 3.

*(Presidente).*

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare a componenti del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;

3) predispone l'ordine del giorno da sottoporre agli organi predetti ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Istituto ».

2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72,

e successive modificazioni ed integrazioni, può attribuire la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza od impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

ART. 4.

*(Composizione del consiglio di amministrazione).*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'ente che lo presiede, da diciotto rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti del personale dell'Istituto eletti dal personale medesimo, dal presidente dell'INAIL e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.

2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

4. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attività sino alla scadenza del mandato.

ART. 5.

*(Competenze del consiglio di amministrazione).*

1. Spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

*a)* proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

*b)* nominare due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

*c)* nominare i membri non di diritto del Comitato esecutivo;

*d)* fare la proposta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la nomina e per il trattamento economico del direttore generale e per la nomina dei dirigenti generali;

*e)* deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

*f)* deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi generali dell'attività dell'Istituto;

*g)* deliberare i regolamenti di cui all'articolo 49 della presente legge e, con i criteri di cui al precedente articolo 1, comma 3, gli altri regolamenti dell'Istituto compreso il regolamento organico e di fine servizio del personale anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70;

*h )* deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali, tenuto conto di quanto previsto in materia di copertura delle riserve tecniche dalla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Art. 6.

*(Composizione del comitato esecutivo).*

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal presidente medesimo e dai due vice presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) otto consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) un consigliere scelto tra i rappresentanti del personale dell'INPS;

5) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al consiglio di amministrazione ».

ART. 7.

*(Competenze del comitato esecutivo).*

1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Ente.

2. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.

ART. 8.

*(Procedure di controllo).*

1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale, che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di ammministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi per l'esercizio del potere di controllo di cui al comma 1, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere relative alla dotazione organica del personale e dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame dell'organo deliberante.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso tale termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'ente con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce alle Camere sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

9. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 9.

*(Controllo sui bilanci).*

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e consuntivi nonché sulle note di variazione al bilancio di previsione rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

2. I rilievi devono essere formulati entro sessanta giorni per i bilanci ed entro trenta giorni per le note di variazione dalla data di decisione; trascorsi tali termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.

ART. 10.

*(Collegio dei sindaci).*

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il collegio dei sindaci esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi, riferendone al consiglio di amministrazione.

3. Il collegio sindacale è composto da:

*a)* un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

*b)* due rappresentanti del Ministero del lavoro, con qualifica di dirigente generale;

*c)* due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica di dirigente generale.

4. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

5. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

6. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci scelti tra gli effettivi o i supplenti.

7. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studi o consulenza.

8. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro Con lo stesso decreto è nominato il presidente ed è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degi impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

10. Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

11. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente articolo.

### ART. 11.

*(Sospensione delle esecuzioni delle decisioni adottate dai comitati centrali).*

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adot-

tato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Comitato esecutivo, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

ART. 12.

*(Responsabilità degli amministratori e dei funzionari).*

1. Gli organi e i funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, solo in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

ART. 13.

*(Direttore generale).*

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il direttore generale dell'Istituto: sovrintende all'attività, all'organizzazione ed al personale dell'ente assicurando l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta, e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottata.

2. Spetta al direttore generale formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ente, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercitare ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabili una sola volta.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal direttore generale he esplica le funzioni di vicario ».

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'ente.

ART. 14.

*(Competenze dei dirigenti).*

1. Ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano l'accesso, lo stato giuridico ed il trattamento economico della dirigenza pubblica, i dirigenti dell'ente, nelle materie attribuite alle unità cui sono preposti, hanno competenza generale ed esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza

degli organi dell'ente o del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. I dirigenti sono responsabili dell'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché del buon andamento delle strutture e degli uffici cui sono preposti. Rispondono dei risultati conseguiti secondo le linee di programmazione e controllo dell'ente stabilite dai competenti organi.

3. I dirigenti preposti a compiti ispettivi e di verifica, di studio, ricerca ed elaborazione di progetti, sono responsabili delle funzioni ad essi affidate.

4. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri che tengano conto delle capacità professionali, degli incarichi ricoperti, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente e con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica inferiore. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'ente anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

### ART. 15.

*(Riorganizzazione dei servizi dell'INPS).*

1. Ai fini dell'adeguamento della propria organizzazione alle esigenze di efficienza ed economicità indicate nell'articolo 1, l'Istituto provvede alla ristrutturazione dei propri servizi.

2. A tale scopo, e tenuto conto delle attribuzioni previste per le qualifiche dirigenziali e per gli appartenenti alla prima qualifica professonale, il comitato esecutivo, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone, a domanda degli interessati, il collocamento a riposo anticipato dei dipendenti delle anzidette qualifiche, che abbiano compiuto

il sessantesimo anno di età ovvero possano far valere 25 anni di servizio effettivo.

3. Al personale suddetto è attribuita una maggiorazione dell'anzianità di servizio di cinque anni, non computabili ai fini del conseguimento dell'anzianità di servizio di cui al secondo comma, nonché cinque aumenti periodici di stipendio.

ART. 16.

*(Difesa legale).*

1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'ente convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni può essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

2. Al personale della 1ª qualifica professionale del ramo legale dell'INPS, fermo restando l'organico inserimento nella struttura dell'ente, sono estese le norme di stato giuridico e di trattamento economico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni. Con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione sono emanate norme dirette ad armonizzare la nuova disciplina alle esigenze dell'ente.

ART. 17.

*(Progetti speciali).*

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ad impegni di particolare rilievo derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero motivati dalla necessità di soddisfare particolari esigenze organizzative, elabora progetti permanenti e progetti a termine finalizzati a tali scopi, da realizzare anche attraverso la selezione e assunzione di personale, su base regionale, mediante

contratti di formazione e lavoro. L'Istituto definisce le modalità per l'attuazione dei progetti medesimi e per le connesse verifiche, nonché i criteri per la corresponsione dei relativi compensi al personale ed ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti. Tali compensi sono posti a carico di un'apposito fondo di incentivazione alimentato da una quota dello 0,10 per cento del totale delle spese indicate nel bilancio di previsione dell'ente.

ART. 18.

*(Incarichi di coordinamento).*

1. Il comitato esecutivo dell'INPS è autorizzato a deliberare compensi integrativi, in aggiunta a quelli previsti dalle vigenti disposizioni, computabili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, per gli appartenenti alla prima qualifica professionale del ramo tecnico-edilizio e statistico-attuariale che ricoprano incarichi di coordinamento attribuiti ai sensi dell'articolo 16, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 19.

*(Emanazione dei regolamenti).*

1. I regolamenti previsti dalla presente legge sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal precedente ordinamento.

CAPO II.

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 20.

*(Gestione finanziaria e patrimoniale).*

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le atti-

vità istituzionali relative alle gestioni previdenziali ed assistenziali ad esso affidate, come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'ente.

2. Per ogni esercizio finanziario l'INPS è tenuto a compilare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

3. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate il preventivo economico e il conto consuntivo. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'ente, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

4. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli articoli 48 e 50 del citato decreto sono abrogati.

5. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento o assunti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.

### ART. 21.

*(Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).*

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,

n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

ART. 22.

*(Competenze del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).*

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

*a)* predisporre, in conformità del regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

*b)* deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 49 della presente legge;

*c)* decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

*d)* vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

*e)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Comitato esecutivo dell'INPS.

2. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 23.

*(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

1. Le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi

compresi il « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto », per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 delle legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in un'unica gestione che assume la denominazione di « Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Il bilancio della gestione è articolato in evidenze contabili separate per ciascuna gestione interessata.

ART. 24.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 23 sovrintende un comitato amministratore presieduto da un consigliere di amministrazione rappresentante dei lavoratori scelto dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei datori di lavoro designati con la medesima procedura, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente.

ART. 25.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 24 ha i seguenti compiti:

*a)* predisporre, in conformità al regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

*b)* deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 49;

*c)* vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

*d)* decidere in unica istanza i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione nonché quelli avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale e autorizzare le proroghe dei trattamenti stessi;

*e)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demendato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Comitato esecutivo dell'INPS.

ART. 26.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).*

1. La cassa unica per gli assegni familiari assume la denominazione di gestione dei trattamenti familiari.

2. Alla gestione sovrintende un comitato amministratore presieduto da un consigliere di amministrazione rappresentante dei lavoratori scelto dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, e composto oltre che dal presidente, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati con la medesima procedura, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente.

ART. 27.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).*

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 26 ha i seguenti compiti:

*a)* predisporre, in conformità al regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione e deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

*b)* deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione di contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 49 della presente legge;

*c)* vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

*d)* decidere in unica istanza i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

*e)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Comitato esecutivo dell'INPS.

AT. 28.

*(Gestione di previdenza per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. La gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

AT. 29.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

ART. 30.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 29 ha i seguenti compiti:

*a)* predisporre in conformità al regolamento approvato dal consiglio di am-

ministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consultivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi, alla gestione stessa;

*b)* deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 49;

*c)* vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

*d)* esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi della gestione o concernenti l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

*e)* predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

*f)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Comitato esecutivo dell'INPS.

ART. 31.

*(Gestione di previdenza degli artigiani).*

1. La gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

2. Alla gestione di cui al comma 1, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 32.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).*

1. Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 31 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

ART. 33.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).*

1. Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 32:

*a)* predisporre, in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

*b)* deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 49;

*c)* vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

*d)* esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi della gestione o concernenti l'attuazione della

legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modifiche ed integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

*e)* predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

*f)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal comitato esecutivo dell'INPS.

ART. 34.

*(Gestione di previdenza degli esercenti attività commerciali).*

1. La gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

2. Alla gestione di cui al comma 1, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico tutte le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 35.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza per gli esercenti attività commerciali).*

1. Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

2. In caso di assenza od impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

ART. 36.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza per gli esercenti attività commerciali).*

1. Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 35:

*a)* predisporre, in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

*b)* deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 49;

*c)* vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

*d)* esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi della gestione o concernenti l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

*e)* predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

*f)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Comitato esecutivo dell'INPS.

ART. 37.

*(Gestione degli interventi a carico dello Stato).*

1. È istituita presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

*a)* le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

*b)* l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

*c)* la somma di lire 100.000 per ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dalle gestioni dei lavoratori autonomi; tale somma è annualmente adeguata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

*d)* gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori e gli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e per i trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

*e)* gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

*f)* l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché dalle relative spese di amministrazione;

*g)* l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA.

4. La quota di concorso dello Stato agli oneri di cui alla lettera *d)* del precedente comma 3 è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS.

5. I bilanci preventivo e consuntivo della gestione di cui al comma 1 sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposte del comitato amministratore della gestione.

ART. 38.

*(Apporto dello Stato).*

1. La quota a carico dello Stato di cui al precedente articolo 37, comma 3, lettera *c)*, assorbe i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

ART. 39.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi a carico dello Stato).*

1. Alla gestione di cui al precedente articolo 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori delle gestioni di cui ai precedenti articoli 21, 24, 26, 29, 32, 35 o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.

ART. 40.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi a carico dello Stato).*

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 39 ha i seguenti compiti:

*a)* predisporre, in conformità al regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

*b)* vigilare sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

*c)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Comitato esecutivo.

ART. 41.

*(Fondo sociale).*

1. È soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma precedente sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.

CAPO III.

ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO

ART. 42.

*(Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I membri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale ».

3. Il quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 43.

*(Competenze dei Comitati regionali).*

1. Spetta al Comitato regionale:

*a)* coordinare l'attività dei Comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

*b)* mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

*c)* mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

*d)* presentare periodicamente al Comitato esecutivo una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;

*e)* decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

*f)* attuare i compiti assegnati dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta non svolge i compiti indicati alla lettera *a*) del comma 1.

ART. 44.

*(Composizione dei Comitati provinciali).*

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito un Comitato composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e i coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente la sede provinciale dell'Istituto ».

ART. 45.

*(Organi collegiali periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

1. Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante per ciascuna delle province autonome.

2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

ART. 46.

*(Contenzioso in materia di prestazioni).*

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti:

*a)* le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

*b)* le prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

*c)* le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

*d)* le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, ivi comprese quelle previste a carico del « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto »;

*e)* la pensione sociale;

*f)* le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

*g)* i trattamenti familiari;

*h)* l'assegno per congedo matrimoniale;

*i)* il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b)* e *e)* sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del capoverso dell'articolo 44.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante

degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4) e 5) del capoverso dell'articolo 44 e da quattro rappresentanti delle categorie interessate nominati con decreto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera *e)* del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di cui all'articolo 51, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta. I ricorsi concernenti le prestazioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono decisi in base alla normativa preesistente.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il numero 1) e il numero 11) dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 47.

*(Contenzioso in materia di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).*

1. Il comitato amministratore per la gestione degli artigiani e quello per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

2. Il comitato amministratore per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di cui all'articolo 51 sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'INPS.

ART. 48.

*(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro).*

1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e

assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

ART. 49.

*(Delegificazione).*

1. Le disposizioni legislative e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'INPS, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione, ed alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni, nonché quelle relative all'organizzazione della gestione dell'Istituto, ivi comprese quelle in materia contabile, finanziaria e patrimoniale, di acquisizione di beni mobili ed immobili e di esecuzione delle opere, forniture e servizi in genere, restano in vigore, sempreché siano compatibili con la disciplina della presente legge, come norme regolamentari.

2. La regolamentazione delle materie di cui al comma 1 è adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazioni immediatamente esecutive.

ART. 50.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).*

1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove

deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. Spetta alla Commissione la vigilanza:

*a)* sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

*b)* sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

*c)* sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La Commissione deve essere costituita entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 51.

*(Decorrenza nell'applicazione di talune norme).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 48 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed intergrazioni.